



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Documento di seduta

27.2.2015

B8-0210/2015

PROPOSTA DI ATTO DELL'UNIONE

presentata a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento

sulla modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto

Richard Sulík (ECR)

RE\1051869IT.doc

PE550.004v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

B8-0210/2015

Proposta di atto dell'Unione sulla modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 46, paragrafo 2, del proprio regolamento,
- A. considerando che la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi¹, ha modificato il luogo e le condizioni per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo "IVA") da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazioni e di teleradiodiffusione (in prosieguo "servizi elettronici particolari") prestati a persone che non sono soggetti passivi, al punto che i prestatori di servizi elettronici particolari versano l'IVA nello Stato in cui i loro clienti utilizzano i servizi che essi forniscono;
- B. considerando che nel memorandum esplicativo alla direttiva 2008/8/CE, la principale motivazione adottata per la modifica citata è quella di impedire situazioni in cui i fornitori di servizi elettronici particolari si stabiliscono in Stati membri con aliquote IVA basse, una tendenza che concerne in particolare le società di maggiori dimensioni con sede nello Stato membro che ha le aliquote IVA più basse dell'UE; considerando che tale ragione non può essere adottata nel caso delle piccole imprese;
- C. considerando che la prestazione di servizi elettronici particolari in uno Stato membro è soggetta alle leggi nazionali, secondo cui i piccoli imprenditori sono esonerati dall'obbligo di registrarsi ai fini IVA nella maggior parte degli Stati membri fino a quando non raggiungono un determinato volume d'affari, il che crea disparità nella fornitura di servizi elettronici particolari nell'UE, in particolare quando i fornitori di servizi elettronici particolari interrompono la prestazione di servizi al di fuori dello Stato membro in cui è ubicata la loro sede per evitare l'obbligo di registrarsi ai fini IVA;
- D. ricorda che è importante eliminare tutti gli ostacoli all'ingresso di piccoli imprenditori, dato che le piccole imprese svolgono un ruolo fondamentale per quanto concerne la creazione di nuovi posti di lavoro e l'innovazione;
- E. considerando che una delle tre principali priorità della Commissione è quella di creare un mercato unico digitale, e uno dei sei metodi fondamentali per raggiungere tale obiettivo è, secondo la Commissione, la semplificazione dell'avvio di imprese da parte dei soggetti innovatori, e considerando che il mini sportello unico IVA (in prosieguo "MOSS IVA") è attualmente in conflitto diretto con la suddetta idea;

¹ GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11.

- F. considerando che versare l'IVA nello Stato membro di consumo senza offrire una deroga per i piccoli imprenditori potrebbe avere un impatto negativo e persino fatale sui piccoli fornitori di servizi elettronici particolari per i quali gli obblighi di registrazione e fiscali producono un ostacolo amministrativo che potrebbe dissuaderli dal fornire servizi, nonostante l'esistenza del regime MOSS IVA, che ha la funzione di esonerare dall'obbligo di effettuare registrazioni ai fini IVA in Stati membri diversi, consentendo al fornitore di servizi elettronici particolari di presentare un'unica dichiarazione fiscale e di pagare le imposte su tutti i servizi resi all'interno degli Stati membri;
- G. considerando che il regime MOSS IVA, oltre ai suoi obblighi di registrazione e versamento, prevede altre misure amministrative, come l'obbligo di conservare per 10 anni i documenti contenenti i dati relativi agli acquirenti, anche per quanto concerne gli acquisti di applicazioni del valore di pochi centesimi, mentre ad oggi non è necessario reperire i dati personali degli acquirenti; considerando che a seguito dell'entrata in vigore del regime MOSS IVA, i piccoli imprenditori saranno tenuti a raccogliere e conservare tali dati, il che comporta ulteriori obblighi amministrativi per gli imprenditori in relazione, ad esempio, al fatto di garantire che i dati personali raccolti siano protetti e di elaborare relazioni trimestrali obbligatorie; considerando che il mancato rispetto di tali obblighi comporterà per il prestatore di servizi il divieto di accesso al regime MOSS IVA, e quindi la registrazione separata ai fini IVA in ogni Stato membro;
- H. considerando che le citate disposizioni delle direttive 2006/112/CE e 2008/8/CE potrebbero indurre i prestatori di servizi elettronici particolari che, in considerazione della natura specifica dei loro prodotti, possono svolgere la loro attività ovunque nel mondo, a interrompere la fornitura di servizi elettronici particolari al di fuori dello Stato membro in cui sono tassabili, o a trasferire la loro sede al di fuori dell'UE, ad esempio, mediante la registrazione di una piattaforma creata al di fuori dell'UE attraverso la quale i fornitori di servizi elettronici venderanno servizi elettronici a un prezzo che viene ridotto in proporzione alla rimozione degli ostacoli amministrativi connessi al regime MOSS IVA;
- I. considerando che i piccoli imprenditori devono essere sostenuti e che non vanno create barriere eccessive nei loro confronti, anche se tali ostacoli amministrativi scaturiscono da una buona idea, come il regime MOSS IVA, il quale, in definitiva, si rivela essere un ostacolo;
- J. considerando che non è opportuno innalzare barriere amministrative nei confronti dei piccoli imprenditori per compensarle successivamente con un eventuale sostegno finanziario associato agli oneri amministrativi supplementari che accompagnano i fondi dell'UE;
1. invita la Commissione a presentare, entro il 1° gennaio 2016, una proposta volta a modificare la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, sulla base dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 2. ritiene che la citata proposta della Commissione debba includere l'esenzione dal

pagamento dell'IVA sulla fornitura di servizi elettronici particolari quando il valore totale al netto dell'IVA dei servizi elettronici forniti dal prestatore di servizi ed effettuati nello Stato membro di consumo non supera in un anno civile la somma di 100 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale;

3. ritiene che la citata proposta della Commissione debba garantire che lo Stato membro in cui è situato il fornitore di servizi elettronici particolari consenta ai soggetti passivi che forniscono servizi elettronici di decidere se essi debbano essere assoggettati all'obbligo di versare l'IVA nello Stato membro di consumo.

MOTIVAZIONE

A decorrere dal 1° gennaio 2015, i fornitori di servizi elettronici particolari prestati al di fuori dello Stato membro d'origine sono tenuti a versare l'IVA nello Stato membro di consumo. Tale aspetto è connesso all'obbligo di registrazione e quindi di versamento dell'IVA per quanto concerne la vendita di qualsiasi quantitativo di servizi al di fuori dello Stato membro d'origine del prestatore di servizi. La citata modifica è stata introdotta principalmente per:

- impedire ai principali fornitori di servizi di stabilire la propria sede in Stati membri con aliquote IVA più basse;
- una concorrenza e una ripartizione del gettito fiscale più eque tra imprese nazionali e straniere che forniscono gli stessi servizi;
- la linea politica discussa a livello internazionale che mira a garantire che i servizi siano tassati nel luogo di consumo.

Nonostante l'assistenza amministrativa introdotta in conformità con la citata modifica sotto forma di regime MOSS IVA, la summenzionata direttiva pone ostacoli nei confronti dei piccoli imprenditori. L'esistenza delle piccole imprese può essere influenzata in modo significativo dagli ostacoli creati dal mercato, ovvero dagli Stati membri attraverso le loro norme giuridiche. In virtù del ruolo importante svolto dalle piccole imprese nel mercato interno, è necessario eliminare tali ostacoli nei limiti del possibile.